SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2430

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PREIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1996

Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. — La grave crisi della giustizia, anche sotto il profilo della cronica carenza nella copertura dell'organico, fa sì che non si possa più tollerare l'utilizzazione di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia e, in particolare, di magistrati per compiti diversi da quelli propri della funzione giurisdizionale.

Pare pertanto opportuno proporre l'abrogazione di alcune norme particolari che consentono l'utilizzazione di tale personale per le finalità di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 21 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Utilizzazione di dipendenti pubblici e docenti universitari).* – *1.* Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

2. Nei limiti dei contingenti di cui al comma 1, il personale di cui al presente articolo è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. Durante il collocamento a disposizione il personale di cui al preente articolo continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

4. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi nè superare i quattro anni e deve essere indicata nei de-

creti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale e impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

5. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi del presente articolo, per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

6. Non può essere utilizzato il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia».